



# CITTÀ DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Reg. Gen. N. 592 del 19.9.2007

N. 113/07 Reg. Uff.

### IL COMANDANTE

#### Premesso

- che da alcuni anni sulle pendici del Mottarone viene praticata la disciplina sportiva della discesa con biciclette mountain bike, tipo "downhill";
- che i percorsi utilizzati dai discesisti si intersecano anche con strade pubbliche e centri abitati;

**Viste** le copiose lettere di protesta e le segnalazioni di pericolosità pervenute al Comune da parte di numerosi cittadini ed Associazioni (depositate agli atti d'ufficio) che lamentano, in alcune frazioni e particolarmente a Someraro, Levo e Carciano, il passaggio di tali velocipedi ad eccessiva velocità ed in modo del tutto incontrollato;

**Dato atto** che vie, piazze e scalinate vengono utilizzate come piste e che, trattandosi di mezzi non motorizzati, non è possibile percepirne a distanza l'approssimarsi, esponendo in tal modo i pedoni a pericolose situazioni di investimento e la normale circolazione veicolare a rischi di collisione;

**Considerato** che tali comportamenti vengono a creare, nei centri abitati una situazione di particolare e preoccupante pericolosità per i cittadini, che come segnalato, hanno anche spesso rischiato di essere investiti;

**Considerato** altresì che anche recentemente l'exasperazione dei cittadini è sfociata in una vivace protesta verso alcuni praticanti tale disciplina sportiva;

**Dato atto** che tale situazione di disagio per la collettività è intollerabile, divenendo altresì causa di allarme sociale e che pertanto deve essere al più presto ripristinata la tranquillità e la sicurezza per gli abitanti delle frazioni predette;

**Ritenuto** di dover intervenire in merito, regolamentando la circolazione nei centri abitati allo scopo di preservare l'incolumità e la sicurezza delle persone e della circolazione pedonale e viabilistica e ritenuto che la misura più idonea da adottare per scongiurare i pericoli sopra evidenziati sia quella di vietare la circolazione dei velocipedi di cui trattasi nel perimetro dei centri abitati delle frazioni Someraro, Levo e Carciano, quali meglio evidenziati nelle planimetrie allegate;

**Dato atto** che le vie interessate al divieto sono:

nella frazione Someraro: via degli Alpini, via dei Mulini e via L. della Minola

nella frazione Levo: via Barberis Annovati, via alla Parrocchia, via G. Rossi, Strada Vecchia Someraro-Levo, via Landuccio, strada comunale della Motta e via Tassera

nella frazione Carciano: via per Someraro (fino all'intersezione con via S. Martino e Solferino), Strada G. Cantore, via R. Sanzio, via Monte Nero, via S. Biagio, via Baracca, via Rompicini, via Paradiso, via S. Martino e Solferino;

**Considerato** che il presente provvedimento non inibisce, non impedisce, né influisce negativamente sull'esercizio della predetta disciplina sportiva che, per sua natura, si svolge su percorsi non destinati alla normale viabilità pedonale e veicolare e considerato quindi che possono essere utilizzati tracciati alternativi;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Dlgs. 267/2000;

**ORDINA**

**l'istituzione del divieto di circolazione per i velocipedi tipo "downhill" nel perimetro dei centri abitati di Someraro, Levo e Carciano quale meglio individuato nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente e precisamente**

- nella frazione Someraro: via degli Alpini, via dei Mulini e via L. della Minola
- nella frazione Levo: via Barberis Annovati, via alla Parrocchia, via G. Rossi, Strada Vecchia Someraro-Levo, via Landuccio, strada comunale della Motta e via Tassera
- nella frazione Carciano: via per Someraro (fino all'intersezione con via S. Martino e Solferino), Strada G. Cantore, via R. Sanzio, via Monte Nero, via S. Biagio, via Baracca, via Rompicini, via Paradiso, via S. Martino e Solferino;

**Nei predetti centri abitati i velocipedi di cui trattasi potranno essere condotti solamente a mano.**

L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa e della manutenzione della prescritta segnaletica.

Alla presente ordinanza verrà data idonea pubblicità, oltre che con l'apposizione di idonea segnaletica stradale, anche mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione c/o la biglietteria e le cabine della funivia del Mottarone nonché distribuzione ai praticanti la detta disciplina.

Copia della presente ordinanza verrà anche trasmessa alle Associazioni Sportive "Bici & Company" ed al CONI Comitato Prov. VCO.

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 del Regolamento di esecuzione, comma 1°

Stresa, 14.9.2007

Il Comandante  
*Dr.ssa M. Bossi*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e che la stessa vi rimarrà per dieci giorni consecutivi a tutto il

(N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



# CITTÀ DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Reg. Gen. N. 592 del 19.9.2007

N. 113/07 Reg. Uff.

### IL COMANDANTE

#### Premesso

- che da alcuni anni sulle pendici del Mottarone viene praticata la disciplina sportiva della discesa con biciclette mountain bike, tipo "downhill";
- che i percorsi utilizzati dai discesisti si intersecano anche con strade pubbliche e centri abitati;

**Viste** le copiose lettere di protesta e le segnalazioni di pericolosità pervenute al Comune da parte di numerosi cittadini ed Associazioni (depositate agli atti d'ufficio) che lamentano, in alcune frazioni e particolarmente a Someraro, Levo e Carciano, il passaggio di tali velocipedi ad eccessiva velocità ed in modo del tutto incontrollato;

**Dato atto** che vie, piazze e scalinate vengono utilizzate come piste e che, trattandosi di mezzi non motorizzati, non è possibile percepirne a distanza l'approssimarsi, esponendo in tal modo i pedoni a pericolose situazioni di investimento e la normale circolazione veicolare a rischi di collisione;

**Considerato** che tali comportamenti vengono a creare, nei centri abitati una situazione di particolare e preoccupante pericolosità per i cittadini, che come segnalato, hanno anche spesso rischiato di essere investiti;

**Considerato** altresì che anche recentemente l'exasperazione dei cittadini è sfociata in una vivace protesta verso alcuni praticanti tale disciplina sportiva;

**Dato atto** che tale situazione di disagio per la collettività è intollerabile, divenendo altresì causa di allarme sociale e che pertanto deve essere al più presto ripristinata la tranquillità e la sicurezza per gli abitanti delle frazioni predette;

**Ritenuto** di dover intervenire in merito, regolamentando la circolazione nei centri abitati allo scopo di preservare l'incolumità e la sicurezza delle persone e della circolazione pedonale e viabilistica e ritenuto che la misura più idonea da adottare per scongiurare i pericoli sopra evidenziati sia quella di vietare la circolazione dei velocipedi di cui trattasi nel perimetro dei centri abitati delle frazioni Someraro, Levo e Carciano, quali meglio evidenziati nelle planimetrie allegate;

**Dato atto** che le vie interessate al divieto sono:

nella frazione Someraro: via degli Alpini, via dei Mulini e via L. della Minola

nella frazione Levo: via Barberis Annovati, via alla Parrocchia, via G. Rossi, Strada Vecchia Someraro-Levo, via Landuccio, strada comunale della Motta e via Tassera

nella frazione Carciano: via per Someraro (fino all'intersezione con via S. Martino e Solferino), Strada G. Cantore, via R. Sanzio, via Monte Nero, via S. Biagio, via Baracca, via Rompicini, via Paradiso, via S. Martino e Solferino;

**Considerato** che il presente provvedimento non inibisce, non impedisce, né influisce negativamente sull'esercizio della predetta disciplina sportiva che, per sua natura, si svolge su percorsi non destinati alla normale viabilità pedonale e veicolare e considerato quindi che possono essere utilizzati tracciati alternativi;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Dlgs. 267/2000;

**ORDINA**

**l'istituzione del divieto di circolazione per i velocipedi tipo "downhill" nel perimetro dei centri abitati di Someraro, Levo e Carciano quale meglio individuato nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente e precisamente**

- nella frazione Someraro: via degli Alpini, via dei Mulini e via L. della Minola
- nella frazione Levo: via Barberis Annovati, via alla Parrocchia, via G. Rossi, Strada Vecchia Someraro-Levo, via Landuccio, strada comunale della Motta e via Tassera
- nella frazione Carciano: via per Someraro (fino all'intersezione con via S. Martino e Solferino), Strada G. Cantore, via R. Sanzio, via Monte Nero, via S. Biagio, via Baracca, via Rompicini, via Paradiso, via S. Martino e Solferino;

**Nei predetti centri abitati i velocipedi di cui trattasi potranno essere condotti solamente a mano.**

L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa e della manutenzione della prescritta segnaletica.

Alla presente ordinanza verrà data idonea pubblicità, oltre che con l'apposizione di idonea segnaletica stradale, anche mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione c/o la biglietteria e le cabine della funivia del Mottarone nonché distribuzione ai praticanti la detta disciplina.

Copia della presente ordinanza verrà anche trasmessa alle Associazioni Sportive "Bici & Company" ed al CONI Comitato Prov. VCO.

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 del Regolamento di esecuzione, comma 1°

Stresa, 14.9.2007

Il Comandante  
*Dr.ssa M. Bossi*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e che la stessa vi rimarrà per dieci giorni consecutivi a tutto il

(N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale